



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DONNO, CROATTI, EVANGELISTA, GARRUTI,
LANNUTTI, LEONE, MAUTONE, PAVANELLI, SANTANGELO
e TRENTACOSTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2019

Introduzione dell’articolo *572-bis* del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - La violenza psicologica è la forma più sottile, perversa e insidiosa di abuso di una persona sull'altra, perché non ha effetti eclatanti, visibili o documentabili scientificamente, ma rappresenta una delle più potenti e distruttive forme di esercizio del potere e del controllo sull'altro.

Se nelle sue forme più gravi è un tentativo di distruzione psicologica dell'altro, nelle sue forme meno evidenti è un modo per sottolinearne l'inferiorità, è mancanza di rispetto che mira a lederne l'integrità, fino a far perdere la coscienza del proprio valore.

Le vittime di questa forma di violenza non sono solo donne, ma anche uomini e bambini: per questo è necessario trovare strumenti per formare una consapevolezza che stimoli al superamento degli ostacoli culturali e preluda ad un cambiamento di mentalità.

La violenza psicologica fa male non meno della violenza fisica, ne è il preludio, spesso preannuncia drammaticamente crimini effratati di femminicidio o infanticidio. Purtroppo spesso non viene neppure riconosciuta come reato, anche perché mille sono le sfumature e i gradi in cui si esercita, viene banalizzata o coperta di altri significati, o motivazioni; due esempi « mi fa male, ma comunque mi vuole bene », oppure « mi fa male, ma lo fa per il mio bene ».

Non è così, non è mai così, chi agisce con violenza ama solo se stesso e una relazione sana non si basa su questo, dove c'è violenza non c'è mai amore, ma c'è ben altro.

Molte sono le sfumature e i gradi sotto cui si nasconde la violenza psicologica.

Un altro esempio banale: quante volte abbiamo riso alle battute e alle barzellette che sottolineavano la « naturale inferiorità delle donne » soprattutto in certi campi che « naturalmente » vedono i maschi privilegiati? Oppure le affermazioni tipo « avete voluto la parità? ».

Ebbene non c'è niente da ridere, la mentalità che c'è dietro queste affermazioni è quella che porta a fatti gravi, perché dietro le parole c'è la struttura profonda delle convinzioni.

Allora occorre disegnare un nuovo reato per far pervenire un chiaro avvertimento a chi abusa che tutte le forme di abuso domestico sono crimini e che i perpetratori devono aspettarsi di affrontare le piene conseguenze del loro comportamento violento. Deve essere dichiarato punibile, con comminatoria di pena detentiva, colui che con gesti o con parole (svalutando, denigrando, disprezzando, deridendo, umiliando, considerando una persona inadeguata) rende dipendente o subordinato il *partner*; colui che nega l'accesso a denaro o carte bancarie e fa violenza economica (vietando di lavorare, privando del denaro o impedendo l'accesso al conto bancario della famiglia); colui che isola l'altro da amici, familiari o altri contesti; colui che spaventa, umilia, punisce un *partner* o lo insulta regolarmente; colui che colpevolizza una persona, instillandole il senso di colpa, vero o presunto che sia.

Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo dichiarato di rendere assolutamente chiaro che il comportamento coercitivo e di controllo è violenza psicologica ed è abuso e che pertanto costituisce reato.

Si intende quindi con il presente disegno di legge, composto di un articolo, inserire

dopo l'articolo 572 del codice penale l'articolo 572-bis, recante violenza nei confronti di soggetti deboli.

Il primo comma dispone che chi rende dipendente e subordinata una persona, fuori dai casi previsti degli articoli 570, 571 e 572 del codice penale e versa in condizione di particolare vulnerabilità (ai sensi dell'ar-

ticolo 90-*quater* del codice di procedura penale) è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il secondo comma dispone un aumento di pena sino a quattro anni nell'ipotesi in cui la violenza psicologica sia messa in atto da coniuge, anche separato o divorziato, da convivente o ex convivente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 572 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 572-bis. - (*Violenza nei confronti di soggetti deboli*) - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 570, 571, e 572, rende dipendente o subordinata una persona che versa nelle condizioni previste dall'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale, mediante svalutazione psicologica, denigrazione, disprezzo, umiliazione, discredito, trascuratezza, emarginazione, rifiuto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero dall'altra parte dell'unione civile anche cessata, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni ».